



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Veneto

Venezia-Mestre, 23 agosto 2019
Prot. n. 2019/1405RI/DR-VE

VERBALE DI GARA N. 31
SEDUTA PUBBLICA

Oggetto: **Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica, rilievo geometrico, tecnologico ed impiantistico e progettazione di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di miglioramento/adeguamento strutturale, da restituire in modalità BIM, su beni di proprietà dello Stato ubicati nella Regione Veneto – Lotto 1 CIG 7720784084 – Lotto 2 CIG 77207894A3 – Lotto 3 CIG 7720795995 – Lotto 4 CIG 7720797B3B – Lotto 5 CIG 7720837C3D.**

CUP G19D18000040001

CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6

L'anno **2019**, il giorno **23** del mese di agosto, nei locali dell'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Veneto, con sede in Venezia-Mestre, Via Borgo Pezzana civico 1, alle ore **10:15** si è riunito il Seggio di gara, nominato con provvedimento prot. n. 2019/315RI/DR-VE del 28/02/2019 a firma del Direttore dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Veneto, Ing. Dario Di Girolamo, per verificare la documentazione amministrativa dei concorrenti che hanno partecipato alla gara in oggetto di cui alla determina a contrarre prot. n. 2018/1886RI/DR-VE del 05/12/2018.

Il Seggio di gara risulta così composto:

Presidente:	Ing. Marica Cestaro;
Componente:	Avv. Lucia Trevisan;
Componente:	Avv. Fabio Spirio.

Viene dato atto che, alla seduta pubblica, non è presente alcun rappresentante degli Operatori offerenti.

Il Seggio di gara prosegue con lo svolgimento delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa, esaminando i soccorsi istruttori azionati e valutando i documenti trasmessi con riferimento al Lotto 4, secondo l'ordine creato dal Sistema.

Il Seggio di gara verifica la documentazione trasmessa dall'Operatore Economico in costituendo raggruppamento con capogruppo mandataria **2Ditec SnC**, a seguito di soccorso istruttorio richiesto con nota prot. 10691 dell'8 luglio 2019. Nel DGUE integrato,



Via Borgo Pezzana 1 – 30174 Venezia Mestre (VE) – Tel. 041 2381811 – Fax mail 06 60516763

E-mail dre.veneto@agenziademanio.it

PEC: dre_veneto@pce.agenziademanio.it

l'Ing. Antonio Pio Vuovolo non ha dichiarato la categoria id/opere relativa ai servizi indicati (non specificamente richiesta nel soccorso istruttorio). Si rende pertanto necessaria l'attivazione di un soccorso istruttorio di secondo grado. L'ulteriore documentazione presentata integra correttamente le carenze evidenziate nel soccorso istruttorio.

Il Seggio di gara prosegue la verifica del soccorso istruttorio trasmesso dall'Operatore Economico in RT costituendo con capogruppo mandataria **3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA SpA** a seguito di richiesta di integrazione con nota prot. 10693 dell'8 luglio 2019. Verificata la regolarità e completezza della documentazione, il Seggio di gara dichiara **AMMESSO** il concorrente alle fasi successive.

Il Seggio di gara prosegue la verifica del soccorso istruttorio trasmesso dall'Operatore Economico in RT costituendo con capogruppo mandataria **A.BA.CO. Studio Tecnico di Barbarito Pietro & C.** a seguito di richiesta di integrazione con nota prot. 10695 dell'8 luglio 2019. Verificata la regolarità e completezza della documentazione, il Seggio di gara **dichiara AMMESSO** il concorrente alle fasi successive. Tuttavia il Seggio rileva la mancata presentazione del modello F23 per il cui adempimento gli atti verranno trasmessi all'Agenzia delle Entrate.

Il Seggio di gara prosegue la verifica del soccorso istruttorio trasmesso dall'Operatore Economico in RT costituendo con capogruppo mandataria **A.I.C.E. Consulting Srl** a seguito di richiesta di integrazione con nota prot. 10697 dell'8 luglio 2019. Verificata la regolarità e completezza della documentazione, il Seggio di gara dichiara **AMMESSO** il concorrente alle fasi successive.

Il Seggio di gara prosegue la verifica del soccorso istruttorio trasmesso dall'Operatore Economico in RT costituendo con capogruppo mandataria **Archliving Srl** a seguito di richiesta di integrazione con nota prot. 10698 dell'8 luglio 2019. Verificata la regolarità e completezza della documentazione, il Seggio di gara dichiara **AMMESSO** il concorrente alle fasi successive.

Il Seggio di gara prosegue con la verifica della documentazione trasmessa dall'Operatore Economico costituendo RT con capogruppo mandataria **Artelia Italia SpA**. Nel soccorso istruttorio trasmesso con nota prot. 10700 dell'8 luglio 2019, venivano richiesti chiarimenti con riguardo alla mandante Servizi Geotecnici Srl, la quale aveva indicato nella dichiarazione integrativa di partecipare al raggruppamento quale Operatore Economico di cui all'art. 45, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016. Nella documentazione trasmessa a riscontro del soccorso istruttorio inoltrato, il concorrente ha confermato che la mandante Servizi Geotecnici s.r.l. è un soggetto di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale, oltre a svolgere, come dichiarato *"in laboratorio e in sito, le indagini geognostiche e le prove geotecniche funzionali e/o di supporto alle attività di progettazione svolte dagli altri componenti del RT e dai professionisti facenti parte del gruppo di lavoro"*, ha anche confermato che *"Servizi Geotecnici s.r.l., inoltre, esprimerà all'interno del gruppo di lavoro la figura del "geologo responsabile delle attività, delle indagini e delle prove geologiche.... La presenza della suddetta figura professionale all'interno della struttura tecnica è garantita, in osservanza con quanto previsto a pag. 11 del Disciplinare, dal fatto che il dott. Antonio D'Andrea risulta in organico alla Servizi Geotecnici s.r.l. essendone socio unico, amministratore unico e rivestendo anche la qualifica di direttore tecnico..... Considerato che il costo dell'attività professionale del dott. Andrea sarà sostenuto direttamente dalla Servizi Geotecnici s.r.l., nella domanda di partecipazione la società ha riferito a sé stessa lo svolgimento della relazione geologica benché tale relazione sarà*

eseguita personalmente e in via esclusiva dal dott. D'Andrea nell'esercizio delle prerogative ad esso riconosciute in qualità di geologo iscritto all'albo."

Al riguardo, il Seggio di gara rileva che, nel paragrafo 5 del disciplinare, è previsto in modo espresso che gli operatori economici ammessi sono solo quelli di cui all'art. 46 del Codice ed unicamente per le prove di caratterizzazione meccanica dei materiali, il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle stesse è stata prevista la possibilità di partecipazione anche di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. Del resto, lo stesso D.M. 263/2016 dispone **"Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento"**, proprio in ragione della platea dei soggetti ammessi alle procedure aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura. Pertanto, ai fini della procedura in argomento, non è ammissibile che una delle attività proprie della prestazione secondaria (**Relazione geologica**) venga riferita in qualità di mandante ad un soggetto non rientrante fra quelli specificamente ammessi in ragione dell'oggetto della procedura e della natura dei servizi da affidare. Non pertinente risulta inoltre il presupposto sostenuto dall'operatore economico secondo cui la relazione geologica verrà comunque eseguita direttamente dal dott. Antonio D'Andrea, geologo, in organico alla Servizi Geotecnici s.r.l.. Infatti, il disciplinare di gara prevede espressamente che il geologo possa presentarsi esclusivamente in una delle seguenti forme, che non ricorrono nel caso di specie in ragione della forma giuridica della mandante Servizi Geotecnici Srl:

-Componente di un RT;

-Associato di un'associazione tra professionisti;

-Socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata;

-Dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50 % del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016 n. 263 (che fa riferimento ai soggetti di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/2016).

Di conseguenza, per i motivi sopra esposti, il seggio di gara dichiara **ESCLUSO** il concorrente dalle successive fasi di gara.

Il Seggio di gara prosegue con l'analisi della documentazione trasmessa dall'Operatore Economico in RT costituendo con capogruppo mandataria **Bolina Ingegneria Srl** a seguito di richiesta di integrazione con nota prot. 10706 dell'8 luglio 2019. Verificata la regolarità e completezza della documentazione, il Seggio di gara dichiara **AMMESSO** il concorrente alle fasi successive.

Il Seggio di gara prosegue la verifica del soccorso istruttorio trasmesso dall'Operatore Economico in RT costituendo con capogruppo mandataria **Clemente Engineering Service Srl** a seguito di richiesta di integrazione con nota prot. 10707 dell'8 luglio 2019. Verificata la regolarità e completezza della documentazione, il Seggio di gara dichiara **AMMESSO** il concorrente alle fasi successive



Il Seggio di gara prosegue con la verifica del soccorso istruttorio trasmesso dall'operatore economico RT costituendo con capogruppo mandataria **CONCISE Consorzio Stabile** a seguito di richiesta di integrazione con nota prot. 10708 dell'8 luglio 2019. Il Seggio di gara ritiene necessario attivare un soccorso istruttorio di secondo grado con riguardo alla mancata allegazione dell'organigramma della società GRS SrL nella dichiarazione integrativa dove la società ha indicato di partecipare quale società di Ingegneria.

Il Seggio di gara prosegue la verifica del soccorso istruttorio trasmesso dall'Operatore Economico in RT costituendo con capogruppo mandataria **EXID SrL** a seguito di richiesta di integrazione con nota prot. 10709 dell'8 luglio 2019. Il seggio di gara evidenzia che la società **Tecnogeo SnC** ha dichiarato di partecipare quale operatore economico di cui all'art. 45 comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016.

Al riguardo, il Seggio di gara rileva che, nel paragrafo 5 del disciplinare, è previsto in modo espresso che gli operatori economici ammessi sono solo quelli di cui all'art. 46 del Codice ed unicamente per le prove di caratterizzazione meccanica dei materiali, il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle stesse è stata prevista la possibilità di partecipazione anche di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. Del resto, lo stesso D.M. 263/2016 dispone **“Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento”**, proprio in ragione della platea dei soggetti ammessi alle procedure aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura. La forma di partecipazione della mandante Tecnogeo s.n.c. non può ritenersi legittima in quanto risulterebbe elusiva delle regole di partecipazione fissate nella *lex specialis* di gara, traducendosi in una violazione della *par condicio competitorum*, prevalente rispetto al *favor participationis*.

Di conseguenza, per i motivi sopra esposti, il seggio di gara dichiara **ESCLUSO** il concorrente dalle successive fasi di gara.

Il Seggio di gara procede con la valutazione della documentazione trasmessa dal RT costituendo con mandataria **FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI società di ingegneria SrL, a seguito** di richiesta di integrazione con nota prot. 10710 dell'8 luglio 2019.

Il concorrente all'interno della cartella contenente la documentazione integrativa del soccorso istruttorio ha inserito i seguenti documenti non attinenti la richiesta:

181205_DRV_Criterio B_relazione.pdf.p7m

181205_DRV_Disciplinare-Allegato-VIII-Scheda-A1 e allegati 1+2.pdf.p7m

181205_DRV_Disciplinare-Allegato-VIII-Scheda-A2 e allegati 1+2.pdf.p7m

181205_DRV_Disciplinare-Allegato-VIII-Scheda-A3 e allegati 1+2.pdf.p7m

181205_DRV_Disciplinare-Allegato-VIII-Scheda-A4 e allegati 1+2.pdf.p7m

181205_DRV_Disciplinare-Allegato-IX-Offerta-economico_L4 FMeA.pdf.p7m

In particolare trattasi dell'offerta tecnica e dell'offerta economica relativa al Lotto 4.

Il Seggio, rilevando la violazione del principio di segretezza dell'offerta economica posto a presidio dell'attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, per garantire il lineare e libero svolgimento dell'iter che si conclude con il giudizio sull'offerta tecnica e l'attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione,

dichiara **ESCLUSO** il RT costituendo con mandataria **FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI società di ingegneria SrL.**

Il seggio di gara procede con l'analisi della documentazione trasmessa dall'Operatore Economico in RT costituendo con capogruppo mandataria **Galesi Aldo** a seguito di richiesta di soccorso istruttorio attivato con nota prot. 10711 dell'8 luglio 2019. Il Seggio di gara ritiene necessario attivare un soccorso istruttorio di secondo grado con riguardo al mandante Grasso in quanto la richiesta inoltrata dalla Stazione Appaltante in sede di soccorso istruttorio non era specifica sul punto. E' necessario che, con riguardo agli importi dei servizi degli incarichi dichiarati nel DGUE dal mandante Grasso Salvatore, venga specificata anche la categoria id/opere dei servizi stessi ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti di qualificazione richiesti dal punto 7.3 lettere e) ed f) del disciplinare di gara.

Il Seggio di gara prosegue la verifica del soccorso istruttorio trasmesso dall'Operatore Economico in RT costituendo con capogruppo mandataria **INNOVATIONS SrL** a seguito di richiesta di integrazione con nota prot. 10713 dell'8 luglio 2019. Verificata la regolarità e completezza della documentazione, il Seggio di gara dichiara **AMMESSO** il concorrente alle fasi successive

Il Seggio di gara prosegue con l'analisi del soccorso istruttorio trasmesso dal RT costituendo con mandataria **ITS SrL** a seguito di richiesta con nota prot. 10714 dell'8 luglio 2019. Con riferimento all'integrazione della Dichiarazione integrativa All. III della società BIM Lab s.r.l, la mandante dichiara di essere un operatore economico di cui all'art. 45 comma 2 lett-a) del D.lgs. 50/2016. Al riguardo, il Seggio di gara rileva che, nel paragrafo 5 del disciplinare, è previsto in modo espresso che gli operatori economici ammessi sono solo quelli di cui all'art. 46 del Codice ed unicamente per le prove di caratterizzazione meccanica dei materiali, il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle stesse è stata prevista la possibilità di partecipazione anche di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. Del resto, lo stesso D.M. 263/2016 dispone ***"Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento"***, proprio in ragione della platea dei soggetti ammessi alle procedure aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura. Mentre l'art. 45 del Codice dei contratti pubblici accoglie un'accezione molto vasta di operatore economico, l'art. 46 del Codice stabilisce che alle gare aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura sono ammessi solo determinati soggetti, precisamente professionisti singoli che rendono tali servizi, ovvero, società di ingegneria o società comunque costituite tra simili professionisti. In sostanza, con riferimento all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, la nozione di operatore economico è più circoscritta, includente solo certe forme giuridiche, precludendo così la partecipazione a forme giuridiche distinte. Pertanto, ai fini della procedura in argomento, non è ammissibile che una delle attività proprie della prestazione secondaria (Rilievo delle caratteristiche geometriche, architettoniche, tecnologiche, impiantistiche e strutturali, da restituirsi in modalità BIM categoria/Id Opere E20) venga eseguita da un soggetto non rientrante fra quelli specificamente ammessi in ragione dell'oggetto della procedura e della natura dei servizi da affidare. La forma di partecipazione della mandante BIM Lab s.r.l. non può ritenersi legittima in quanto risulterebbe elusiva delle regole di partecipazione fissate nella *lex specialis* di gara, traducendosi in una violazione della *par condicio competitorum*, prevalente rispetto al *favor participationis*.

Per questi motivi, il Seggio di gara dichiara **ESCLUSO** il RT costituendo con mandataria **ITS SrL**.

Il Seggio di gara prosegue la verifica del soccorso istruttorio trasmesso dall'Operatore Economico in RT costituendo con capogruppo mandataria **La SIA SrL** a seguito di richiesta di integrazione con nota prot. 10715 dell'8 luglio 2019. Verificata la regolarità e completezza della documentazione, il Seggio di gara dichiara **AMMESSO** il concorrente alle fasi successive.

Con riferimento alla documentazione amministrativa trasmessa a seguito di soccorso istruttorio dal costituendo RTP con mandataria **Ing. Marco Peroni**, richiesto con nota prot. 10716 dell'8 luglio 2019, il Seggio di gara ritiene necessario attivare un soccorso istruttorio di secondo grado con riferimento al mandante Ing. Lorenzo Carobbi, in quanto relativamente ai servizi di progettazione e di diagnosi energetica indicati nel DGUE, rispetto ai quali il mandante ha dichiarato tipologia del servizio e importo, occorre che lo stesso specifichi anche la categoria id/opere (non specificatamente richiesta nel soccorso istruttorio attivato). Come precisato nelle FAQ 2 Quesito n. 17, nel caso di esecuzione della sola diagnosi energetica, come nel caso di specie, il componente dell'ATI dovrà concorrere al raggiungimento dei requisiti di cui al paragrafo 7.3 lett. e) ed f) con riferimento alla Categoria e ID delle opere E.20 o superiore, secondo le modalità prescritte dal paragrafo 7.4 del Disciplinare di gara "Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE".

Il Seggio di gara prosegue la verifica del soccorso istruttorio trasmesso dall'Operatore Economico in RT costituendo con capogruppo mandataria **SIDOTI Engineering SrL** a seguito di richiesta di integrazione con nota prot. 10718 dell'8 luglio 2019. Verificata la regolarità e completezza della documentazione, il Seggio di gara **dichiara AMMESSO** il concorrente alle fasi successive.

Il Seggio di gara prosegue la verifica del soccorso istruttorio trasmesso dall'Operatore Economico in RT costituendo con capogruppo mandataria **SPI SrL** a seguito di richiesta di integrazione con nota prot. 10719 dell'8 luglio 2019. Verificata la regolarità e completezza della documentazione, il Seggio di gara dichiara **AMMESSO** il concorrente alle fasi successive.

Il seggio di gara sospende la seduta di gara alle ore 13:15.

Il seggio di gara riprende l'esame dalla valutazione dei soccorsi istruttori alle ore 16:15.

Il seggio di gara prosegue con l'analisi della documentazione trasmessa da parte del concorrente RT costituendo con capogruppo mandataria **Ing. Annalisa Agrusa** a seguito del soccorso istruttorio richiesto con nota prot. 10696 dell'8 luglio 2019.

Si rileva che in sede di integrazione al soccorso istruttorio l'**Arch. Marco Montalbano** è stato individuato quale mandante unico *Responsabile delle attività di rilievo architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico con restituzione in BIM secondo il capitolato informativo del processo BIM*. Nel DGUE il medesimo professionista ha indicato unicamente un servizio in categoria E21. Trattandosi di operatore economico che all'interno di un raggruppamento di tipo misto, svolge da solo la prestazione di rilievo, tale mandante avrebbe dovuto soddisfare il requisito di cui al punto **7.3 lettera f)** del disciplinare indicando almeno **due servizi di punta** in categoria E.20 o superiore come espressamente previsto nel disciplinare di gara

al paragrafo 7.4: *“Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale invece ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. f) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente.*

Inoltre anche con riferimento al requisito di cui all'art. 7.3 lett. e) l'importo indicato in E.21 (5.000 € non scorporato dalla S.04) non raggiunge la soglia di qualificazione per il lotto in oggetto in relazione al servizio svolto (v. artt. 7.3 e 7.4 del Disciplinare di gara in relazione all'Allegato C del Capitolato.

Per tali ragioni, il seggio di gara **ESCLUDE** il concorrente RT costituendo con capogruppo mandataria **Ing. Annalisa Agrusa**.

Il seggio di gara prosegue con l'analisi della documentazione trasmessa da parte del concorrente RT costituendo con capogruppo mandataria **Studio Martini Ingegneria s.r.l.** a seguito del soccorso istruttorio richiesto con nota prot. 10717 dell'8 luglio 2019.

Nel soccorso istruttorio trasmesso venivano richiesti chiarimenti con riguardo alla mandante Geologia Tecnica s.a.s. di Vorlicek Pier-Andrea & C., la quale aveva indicato nella dichiarazione integrativa di partecipare al raggruppamento quale *“società commerciale in accomandita semplice”*. Nella documentazione trasmessa a riscontro del soccorso istruttorio inoltrato, il concorrente ha confermato che la mandante Geologia Tecnica s.a.s. di Vorlicek Pier-Andrea & C. *non rientra nelle categorie di soggetti ammessi così come indicati nell'art. 46 del DLgs 50/2016.*

Al riguardo, il Seggio di gara rileva che, nel paragrafo 5 del disciplinare, è previsto in modo espresso che gli operatori economici ammessi sono solo quelli di cui all'art. 46 del Codice ed unicamente per le prove di caratterizzazione meccanica dei materiali, il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle stesse è stata prevista la possibilità di partecipazione anche di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. Del resto, lo stesso D.M. 263/2016 dispone ***“Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento”***, proprio in ragione della platea dei soggetti ammessi alle procedure aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura. Pertanto, ai fini della procedura in argomento, non è ammissibile che una delle attività proprie della prestazione secondaria (**Relazione geologica**) venga riferita in qualità di mandante ad un soggetto non rientrante fra quelli specificamente ammessi in ragione dell'oggetto della procedura e della natura dei servizi da affidare. Non pertinente risulta inoltre il presupposto sostenuto dall'operatore economico secondo cui la relazione geologica verrà comunque eseguita direttamente dal dott. Vorlicek Pier-Andrea, geologo. Infatti, il disciplinare di gara prevede espressamente che il geologo possa presentarsi esclusivamente in una delle seguenti forme, che non ricorrono nel caso di specie in ragione della forma giuridica della mandante Geologia Tecnica s.a.s. di Vorlicek Pier-Andrea & C.:

- Componente di un RT;
- Associato di un'associazione tra professionisti;
- Socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata;

-Dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50 % del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016 n. 263 (che fa riferimento ai soggetti di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/2016).

La forma di partecipazione della mandante Geologia Tecnica s.a.s. di Vorlicek Pier-Andrea & C. non può ritenersi legittima in quanto risulterebbe elusiva delle regole di partecipazione fissate nella *lex specialis* di gara, traducendosi in una violazione della *par condicio competitorum*, prevalente rispetto al *favor participationis*.

Di conseguenza, per i motivi sopra esposti, il seggio di gara dichiara **ESCLUSO** il concorrente dalle successive fasi di gara.

Il seggio di gara prosegue con l'analisi della documentazione trasmessa da parte del concorrente RT costituendo con capogruppo mandataria **Techproject s.r.l.** a seguito del soccorso istruttorio richiesto con nota prot. 10720 dell'8 luglio 2019. Verificata la regolarità e completezza della documentazione, il Seggio di gara dichiara **AMMESSO** il concorrente alle fasi successive.

Il seggio, terminata l'analisi dei soccorsi istruttori relativamente al lotto 4, dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 17:20.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia-Mestre, 23 agosto 2019

Presidente:

Ing. Marica Cestaro

Componente:

Avv. Lucia Trevisan

Componente:

Avv. Fabio Spirio

